

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0006422 P-4.37.1 del 13/04/2017



Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze df.udg@pce.finanze.it

e p.c.
Ministero della salute
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale dgrups@postacert.sanita.it

All. 1

Oggetto: Massofisioterapisti: detraibilità fiscale delle prestazioni per l'anno di imposta 2016. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/2017).

L'Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi e Terapisti dello Sport - AIMTES – con l'allegata e-mail dell'11 aprile 2017, indirizzata al Ministro per gli affari regionali, segnala che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 recante "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2016" ha incluso, tra le spese sanitarie detraibili, le prestazioni dei massofisioterapisti solo se rese da soggetti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione triennale, escludendo, quindi, coloro che si sono formati dopo tale data.

Tale provvedimento crea, secondo l'Associazione, una disparità di trattamento che si andrebbe ad aggiungere alla poca chiarczza attorno alla figura professionale del massofisioterapista che, sul piano ordinamentale, sembrerebbe rientrate nella tipologia di operatore di interesse sanitario, mentre recente giurisprudenza lo farebbe rientrare tra le professioni sanitarie. Pertanto, la suddetta Associazione chiede la sospensione della Circolare in oggetto per la parte in cui esclude la detraibilità delle spese per prestazioni svolte dai massofisioterapisti formatisi dopo il 1999.

Ciò premesso, considerato che la questione esula dalle dirette competenze di questo Dipartimento, si trasmette la richiesta all'attenzione di codesta amministrazione, anche ai fini di un riscontro all'interessato.

Cons. Antonio Naddeo